

COMUNE DI AROGNO

REGOLAMENTO

SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI AROGNO

Arogno, 1.1.2021



Allegato 1 Principali basi legali nel settore dello smaltimento dei rifiuti**Norme federali:**

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim) del 18 maggio 2005;
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 1. luglio 1998 (ORSAE);
- Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 (UFAM)

Norme cantonali:

- Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
 - Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004 e relativa modifica entrata in vigore il 1. luglio 2017;
 - Regolamento d'applicazione della LaLPAmb (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
 - Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) del 17 maggio 2005;
 - Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti (ROTRif) del 10 luglio 2007;
 - Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 12 luglio 2005;
 - Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
 - Piano di gestione dei rifiuti del 27 novembre 2018 (PGR).
 - Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996;
 - Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR); e regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti del 9 febbraio 2012;
 - Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
 - Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 dicembre 2001;
 - Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
 - Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012;
- e ogni altra norma in materia applicabile emana il presente regolamento.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Arogno nonché il relativo finanziamento.
2. Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare, il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

Art. 3 Competenza e compiti del Comune

1. Il Comune organizza sull'intero territorio giurisdizionale, tramite le proprie infrastrutture o attraverso la collaborazione con altri Comuni ed enti, il servizio per la gestione dei rifiuti.
2. L'attuazione del presente regolamento compete al Municipio. Esso emana un'ordinanza di applicazione.
3. Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti (ad esempio raccolta, smaltimento, ecc.) ad altri enti di diritto pubblico o a imprese private, nella misura in cui tali compiti non siano già di competenza di Enti cantonali superiori.
4. Il Comune in particolare favorisce qualsiasi tipo di compostaggio.

Art. 4 Obblighi della popolazione

1. La consegna dei rifiuti è obbligatoria.
 2. Chi produce i rifiuti deve separarli, riciclarli e smaltirli in modo ecologicamente sostenibile, in applicazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e di tutte le disposizioni legali vigenti in materia.
 - a) I **rifiuti solidi urbani (RSU)** e i **rifiuti ingombranti domestici** devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune o al punto di raccolta designato.
 - b) Le **raccolte separate** vanno consegnate nei centri di raccolta o ai servizi di raccolta incaricati se non possono essere consegnate nei punti vendita. Non possono essere mischiate con altri rifiuti.
 - c) Un'azienda che produce **rifiuti separati in quantità maggiore rispetto alle economie domestiche** può provvedere essa stessa al loro smaltimento o affidarne l'incarico a terzi. Il Comune va in precedenza informato.
-

- d) I **rifiuti industriali o aziendali** vanno smaltiti dai detentori a proprie spese. Essi possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune soltanto previa autorizzazione del Municipio.
- e) I **rifiuti speciali** vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali in materia.

II. Categorie di rifiuti e modalità di raccolta

Art. 5 Categorie di rifiuti, definizioni

1. Sono **rifiuti urbani** i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative.
 - a) i rifiuti solidi urbani (RSU): ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) i rifiuti solidi urbani ingombranti: ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
 - c) le raccolte separate: ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.
2. Sono **rifiuti industriali o aziendali** i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, servizi, agricoltura e selvicoltura) che per la composizione non sono considerati rifiuti urbani.
3. Sono **rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo** i rifiuti aziendali e domestici designati come tali nell'ordinanza federale sul traffico di rifiuti (OTRif) e nell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti (OLTRif).
4. Sono **rifiuti edili** tutti i rifiuti provenienti dai cantieri come materiale di scavo, materiale di demolizione (ad es. materiali misti da demolizioni, cemento asfaltico, materiale di demolizione in calcestruzzo, rifiuti di costruzioni di strade), materiali ingombranti da cantieri (ad es. materiali combustibili come legno, carta, cartone e materie plastiche) nonché altri rifiuti causati da lavori di costruzione e di demolizione.

Art. 6 Raccolta dei rifiuti urbani

1. Il Municipio organizza la raccolta dei rifiuti urbani mettendo a disposizione dell'utenza i seguenti tipi di raccolta o una parte di essi:
 - luoghi di raccolta con contenitori collettivi (punti di raccolta)
 - aree di raccolta, stabili o temporanee, attrezzate con speciali contenitori (piazze di raccolta).

Le modalità di ogni singola raccolta (comprensorio, ubicazione, frequenza, ecc.) sono stabilite nell'ordinanza d'applicazione.

2. Il Municipio stabilisce nell'ordinanza d'applicazione per quali rifiuti è previsto una raccolta separata e quali rifiuti devono essere consegnati nei centri di raccolta.
3. L'utilizzazione dei luoghi designati e dei servizi di raccolta del Comune è obbligatoria.
4. I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti tramite questi servizi di smaltimento.

Art. 7 Punti di raccolta comunali

Le ubicazioni dei punti di raccolta per la consegna dei rifiuti urbani vengono stabilite dal Municipio.

Art. 8 Posti di raccolta privati

Previa autorizzazione del Municipio, possono essere realizzati in proprio da privati dei punti di raccolta collettivi.

Art. 9 Utenti autorizzati

Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente degli utenti i cui rifiuti sono prodotti sul territorio del Comune.

Art. 10 Imballaggi per rifiuti e consegna

1. I rifiuti solidi urbani devono essere consegnati negli appositi sacchi ufficiali distribuiti dal Municipio di Arogno, per il tramite di rivenditori autorizzati.
2. I sacchi devono essere depositati negli appositi contenitori, ben chiusi, in modo ordinato e decoroso.
3. I rifiuti consegnati in modo non conforme alle modalità sopra descritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili saranno puniti a norma dell'art. 27 del presente regolamento.

Art. 11 Contenitori e modalità di consegna

1. La raccolta avviene mediante l'uso di appositi contenitori ufficiali, messi a disposizione dal Comune.
 2. La popolazione è tenuta a depositare le raccolte separate al Centro di raccolta.
 3. Essi devono essere consegnati secondo le direttive di gestione del Centro di raccolta, le indicazioni impartite dal Municipio e dagli addetti all'infrastruttura.
 4. Il Municipio, nel caso di necessità, organizza dei giri per la raccolta del materiale ingombrante direttamente sul territorio comunale.
-

5. Il Municipio, su richiesta di persone senza mezzi di trasporto o senza qualcuno che possa aiutarli (per esempio anziani e invalidi), provvede a ritirare i rifiuti riciclabili presso di loro o in luogo stabilito.
6. Per grandi stabili d'abitazione, ristoranti, attività commerciali in genere, è possibile, previa autorizzazione del Municipio, disporre di propri contenitori ufficiali, esterni o interrati, che dovranno essere muniti dell'apposita fascetta ufficiale.
7. L'impiego di questi contenitori non esime dall'obbligo di depositare i rifiuti in modo ordinato e decoroso.
8. I detentori di tali contenitori sono responsabili della loro manutenzione e pulizia. Gli stessi dovranno essere posizionati in modo da non intralciare il traffico.
9. I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 12 Giorni e orari di raccolta

I punti, la frequenza, i giorni e gli orari di raccolta dei rifiuti solidi urbani vengono fissati dal Municipio e resi noti mediante avviso.

Art. 13 Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani

1. Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:
 - Apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.)
 - Apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
 - Tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
 - Veicoli da rottamare e le loro componenti;
 - Rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
 - Cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
 - Sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
 - Residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - Materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - Polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
 - Fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché letame;
 - Pneumatici;
 - Scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
-

- Residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
 - Veleni;
 - Emulsioni e miscele bituminose;
 - Pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - Medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
 - Carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.
2. Questi rifiuti non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.
 3. In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 14 Smaltimento dei rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

Art. 15 Scarti vegetali

1. Per scarti vegetali si intendono i rifiuti organici provenienti dalle attività di giardinaggio delle economie domestiche (fogliame, rami, erba, ecc.).
2. Gli scarti vegetali vanno consegnati presso il Centro di raccolta comunale secondo le disposizioni emanate dal Comune.
3. I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati secondo le modalità del punto 2.

Art. 16 Sospensione del servizio

1. I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore (forti nevicate, alluvioni, ecc). I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.
-

III. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 17 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) Immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) Abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) Depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) L'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) Consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

IV. FINANZIAMENTO

Art. 18 Principio

1. Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse sulla gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
2. Esse si suddividono in tassa base (art. 21) e tassa sul quantitativo (art. 24)
3. Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili ai cittadini.
4. Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

A) TASSA BASE ANNUALE

Art. 19 Definizione e obbligo di pagamento della tassa base

1. La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - a) Quelli amministrativi e del personale
 - b) Di informazione e sensibilizzazione
 - c) Di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
 - d) Di investimento
 - e) Gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

2. Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
3. Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti nonché della quantità stimata degli stessi.
4. Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

	Categoria		Minimo		Massimo
a	Economie domestiche				
	Persone sole	Fr.	50.00	Fr.	150.00
	Nuclei famigliari formati da due o più persone	Fr.	100.00	Fr.	300.00
b	Attività – Persone giuridiche				
	Attività indipendenti, artigianali, uffici commerciali e professionali, attività agricole, ecc.	Fr.	100.00	Fr.	300.00
	Esercizi pubblici	Fr.	200.00	Fr.	400.00
	Supplemento posti letto (<i>una tantum</i>)	Fr.	50.00	Fr.	100.00
	Distributori di benzina (incluso commercio e bar)	Fr.	200.00	Fr.	400.00
	Negozi di alimentari	Fr.	400.00	Fr.	700.00
	Casa per anziani	Fr.	1'000.00	Fr.	3'000.00
c	Residenze secondarie	Fr.	100.00	Fr.	300.00
d	Casi particolari	Per altri casi particolari rimane riservato l'esame puntuale da parte del Municipio che deciderà di volta in volta.			

Art. 20 Esigibilità della tassa base

1. La tassa base diventa esigibile alla fine di ogni anno civile. Se nel corso dell'anno ha luogo una mutazione, l'esigibilità occorre per la tassa dovuta pro rata temporis al momento del cambiamento.
2. La tassa base per ogni economia domestica (comprese le residenze secondarie, i dimoranti, ecc.) e per ogni attività economica è a carico degli utenti.
3. La tassa base deve essere pagata entro 30 giorni dalla consegna della fattura. In caso di pagamento ritardato viene calcolato un interesse di mora relativo alle aliquote cantonali attualmente in vigore.

Art. 21 Eventuale smaltimento di grandi quantità di rifiuti da parte di aziende

1. Se in un'azienda vengono prodotti grandi quantità di rifiuti i cui costi per lo smaltimento non sono coperti dalla tassa base, la stessa è chiamata a provvedere allo smaltimento dei rifiuti per proprio conto o dando incarico a terzi. Lo smaltimento dovrà essere conforme alla Legge e autorizzato dal Municipio.

2. In questi casi l'Azienda non sarà comunque esentata dal pagamento della tassa base.

B) TASSA SUL QUANTITATIVO

Art. 22 Metodo di imposizione

1. La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali dei rifiuti (contrassegnati dal Comune), compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).
2. Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali contrassegnati dal Comune o, nel caso degli utenti autorizzati con le fascette per i contenitori da 770/800 l. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.
3. Il Municipio sovvenziona, su richiesta, questo tipo di tassa per le famiglie con bambini, tramite la distribuzione gratuita annuale di 20 sacchi da 35 l per ogni bambino di età al di sotto dei 3 anni.
4. Il Municipio ha la facoltà di adottare analoga misura a favore delle persone che, su prescrizione medica, utilizzano pannoloni o altro materiale igienico e sanitario.
5. Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo (sacco) entro i limiti stabiliti dal Cantone.

V. RIMEDI GIURIDICI

Art. 23 Decisione di tassazione

1. Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo al Municipio entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica.
2. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla sua notifica.

Art. 24 Facoltà di ricorso

Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data la facoltà di ricorso al Consiglio di stato entro 30 giorni dall'intimazione.

VI. DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

Art. 25 Esecuzione

1. Il Municipio è competente per l'applicazione del presente regolamento e delle prescrizioni federali e cantonali concernenti la gestione dei rifiuti.
-

2. Il Municipio emana le disposizioni esecutive necessarie, in particolare le ordinanze d'applicazione.

Art. 26 Disposizioni contravvenzionali

1. Conformemente all'art. 145 LOC il Municipio punisce con la multa sino a fr. 10'000.- le infrazioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici;
2. In caso di infrazioni commesse contro le prescrizioni di diritto edilizio e pianificatori del presente regolamento o le relative disposizioni esecutive o decisioni dell'autorità edilizia valgono le disposizioni penali in concreto applicabili.

Art. 27 Facoltà di controllo

1. Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
2. Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. B LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR)
3. Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti e ispezionati a fini di controllo e accertamento da incaricati del Municipio rispettivamente degli Enti e Ditte incaricate della raccolta.
4. Per evitare abusi o danneggiamenti i luoghi di raccolta dei rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.
5. Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

Art. 28 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1.1.2021, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le precedenti prescrizioni del Comune, in particolare il Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti del 1990, in vigore dal 25 luglio 1991 e ogni altra disposizione con esso incompatibile o contraria.

Approvato dal Consiglio comunale, il 14 dicembre 2020.

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, per delega di competenze decisionali del Consiglio di Stato il 18 maggio 2021.

INDICE

ALLEGATO 1 PRINCIPALI BASI LEGALI NEL SETTORE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.....	2
I. DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 CAMPO D'APPLICAZIONE.....	3
ART. 3 PRINCIPI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI	3
ART. 3 COMPETENZA E COMPITI DEL COMUNE	3
ART. 4 OBBLIGHI DELLA POPOLAZIONE	3
II. CATEGORIE DI RIFIUTI E MODALITÀ DI RACCOLTA.....	4
ART. 5 CATEGORIE DI RIFIUTI, DEFINIZIONI	4
ART. 6 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.....	4
ART. 7 PUNTI DI RACCOLTA COMUNALI.....	5
ART. 8 POSTI DI RACCOLTA PRIVATI	5
ART. 9 UTENTI AUTORIZZATI	5
ART. 10 IMBALLAGGI PER RIFIUTI E CONSEGNA.....	5
ART. 11 CONTENITORI E MODALITÀ DI CONSEGNA.....	5
ART. 12 GIORNI E ORARI DI RACCOLTA	6
ART. 13 RIFIUTI ESCLUSI DALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	6
ART. 14 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI.....	7
ART. 15 SCARTI VEGETALI.....	7
ART. 17 DIVIETI.....	8
IV. FINANZIAMENTO	8
ART. 18 PRINCIPIO.....	8
ART. 19 DEFINIZIONE E OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA TASSA BASE.....	8
ART. 20 ESIGIBILITÀ DELLA TASSA BASE	9
ART. 21 EVENTUALE SMALTIMENTO DI GRANDI QUANTITÀ DI RIFIUTI DA PARTE DI AZIENDE.....	9
ART. 22 METODO DI IMPOSIZIONE.....	10
V. RIMEDI GIURIDICI	10
ART. 23 DECISIONE DI TASSAZIONE.....	10
ART. 24 FACOLTÀ DI RICORSO.....	10
VI. DISPOSIZIONI PENALI E FINALI	10
ART. 25 ESECUZIONE.....	10
ART. 26 DISPOSIZIONI CONTRAVVENZIONALI	11
ART. 27 FACOLTÀ DI CONTROLLO.....	11
ART. 28 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	12